— "peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo dell'asse o del gruppo di assi a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione».

2) Il testo del punto 1.2 dell'allegato I è modificato nel modo seguente:

«1.2. Larghezza massima.

— veicolo frigorifero	2,60 m
— tutti gli altri veicoli	2,50 m».

Articolo 2

Previa consultazione della Commissione gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che adottano ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (1)

COM(87) 246 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato CEE, il 22 maggio 1987)

(87/C 148/19)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2,

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
Seguito del preambolo immutato	
Considerando immutati	
Articolo 1	*Articolo 1*
L'articolo 24, paragrafo 1 della direttiva 80/390/CEE è sostituito dal testo seguente:	L'articolo 24, paragrafo 1 della direttiva 80/390/CEE è sostituito dal testo seguente:
«1. Ove per gli stessi titoli si richieda simultaneamente o nello stesso mese l'ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori situate ed operanti in più Stati membri, compreso lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede sociale, il prospetto deve essere redatto conformemente alle norme stabilite dalla presente direttiva nello Stato membro della sede sociale dell'emittente e approvato dalle sue competenti autorità; se la sede sociale dell'emittente non è situata in uno di questi Stati membri l'emittente decide quale è la legge applicabile per la redazione e l'approvazione del prospetto.»	«1. Ove per gli stessi titoli si richieda simultaneamente o **nel corso di un periodo di tre mesi** l'ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori situate ed operanti in più Stati membri, compreso lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede sociale, il prospetto deve essere redatto conformemente alle norme stabilite dalla presente direttiva nello Stato membro della sede sociale dell'emittente e approvato dalle sue competenti autorità; se la sede sociale dell'emittente non è situata in uno di questi Stati membri l'emittente decide quale è la legge applicabile per la redazione e l'approvazione del prospetto.»
Seguito dell'articolo 1 immutato	
Testo seguente immutato	

(1) GU n. C 110 del 24. 4. 1987, pag. 4.